



Deliberazione n° 1225

adottata dal Direttore Generale in data 24 LUG. 2014

OGGETTO: ACQ/7 AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI STIPULA CONVENZIONE PERIZIA EX OSPEDALE F.LLI CROBU. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO

Su proposta del Responsabile del Servizio acquisti il quale

- RICHIAMATA** la Delibera del Direttore Generale n° 1806 del 4 novembre 2013 avente ad oggetto: *richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 37 L.R. n. 10/1997 alla cancellazione dal patrimonio indisponibile dell'azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia del Presidio Ospedaliero F.li Crobu di Iglesias posizione inventario n. 40 codice 0102020204"*
- ATTESO** che con nota protocollo PG/2013/28640 del 11 novembre 2013 veniva inviata, al competente Assessorato dell'Igiene e Sanità, copia della Deliberazione 1806/2013, comunicando l'avvio del procedimento.
- PRESO ATTO** che in data 15/01/2014 con nota protocollo nr. 774 la Direzione del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria della Regione Sardegna, al fine della positiva conclusione del procedimento, chiedeva di acquisire perizia estimativa dell'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- EVIDENZIATO** che il Responsabile del Servizio acquisti e gestione del patrimonio, con nota protocollo PG/2014/14210 del 12/05/2014 ad integrazione della nota PG/2013/28517 del 6 novembre 2011, forniva all' Agenzia delle Entrate ulteriori elementi di valutazione per la determinazione degli oneri per la perizia dettagliata dell'immobile ex Ospedale F.lli Crobu.
- PRESO ATTO** della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 11 giugno 2014, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che determina in € 6.345,00 il rimborso delle spese per la redazione della perizia estimativa.
- VISTO** lo schema della convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si allega per la formale approvazione.
- RITENUTO** di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione per l'attività di valutazione dell'immobile ex Ospedale F.lli Crobu.
- ACCERTATO** che l'Agenzia delle Entrate e' competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59 del medesimo Decreto Legislativo.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

Per i motivi in premessa

DELIBERA

- Di prendere atto delle condizioni economiche proposte dall'Agenzia delle Entrate che determina in € 6.345,00 gli oneri relativi ai rimborsi spesa per la redazione della perizia estimativa dell'immobile di proprietà della ASL 7 di Carbonia, ex Ospedale F.lli Crobu, ubicato nel Comune di Iglesias.
- Di approvare l'allegato schema di accordo.
- Di movimentare la spesa di € 6.345,00 sul codice economico 0506030105 " Costi per consulenze tecniche" del piano dei conti aziendale e codice 10110117 "Costi comuni Direzione Generale" del piano dei centri di rilevazione unico integrato.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo  
Dott. Claudio Ferri

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Ferri".

Il Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Corrias

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Corrias".

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "M. Calamida".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1225 del 24 LUG. 2014

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 25 LUG. 2014

resterà in pubblicazione per la consultazione

nella sezione archivio deliberazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali



DESTINATARI:

Affari generali e legali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

ASL 7

PG/2014/ 0014210 del 12/05/2014 ore 11,3

Mittente: Servizio Acquisti e Gestione Fatti

Destinatari: AGENZIA DELLE ENTRATE CAGLIARI

Classifica: 1.4.6 Fascicolo: 2 del 2014



Dott. Sergio Mura  
Direttore Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Cagliari  
Via Edward Jenner 19/21  
09121 CAGLIARI  
dr\_sardegna@pce.agenziaterritorio.it

Oggetto: accordo ex. Articolo 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241. attività art. 64 comma 3 bis D.Lgs 30 Luglio 1999, n. 300. Integrazione nota prot. ASL 7 PG/2013/28517 del 6 novembre 2013.

Si fa seguito alla nota ASL 7 PG/2013/28517 del 6 novembre 2013 e alla proposta di accordo di Codesta Spett.le Agenzia pervenuta in data 18 novembre 2013, per la stima dell'immobile ospedale F.lli Crobu.

Ad integrazione delle informazioni già comunicate formalizziamo la consegna delle planimetrie in formato digitale, e sommaria relazione tecnica relativa allo stato degli impianti, precisando che l'immobile è ubicato nel Comune di Iglesias in zona G Servizi pubblici e di interesse collettivo).

Ai fini della definizione dei rimborsi per la sottoscrizione dell'accordo si specifica che la perizia deve essere dettagliata essendo la stessa finalizzata alla vendita dell'immobile.

In allegato alla presente si invia copia del parere "pro veritate" reso dallo Studio professionale del Professor Werther Romagno, e copia della Deliberazione del Direttore Generale n. 1806 del 4 novembre 2013.

Distinti saluti



Il Responsabile del procedimento  
Dott. Carlo Contini

Cagliari,  
Prot. n°  
Allegati 1  
Rif. nota del 12/05/2014  
Prot. n° 14210

All'Azienda Sanitaria Locale 7 di Carbonia  
Via Dalmazia 83  
09013 Carbonia  
**e mail: servizio.acquisti@pec.aslcarbonia.it**

**Oggetto:** valutazione immobile ex ospedale F.III. Crobu di Iglesias, di proprietà dell'Azienda Sanitaria- richiesta preventivo per servizio di attività di valutazioni immobiliari.

In merito alla richiesta di cui alla nota che si riscontra e alla precedente trattazione, si comunica che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*.

Nel caso in esame è stata determinata l'entità del rimborso in € 6.345,00 (seimilatrecentoquarantacinque/00); tale importo corrisponde a un costo di giorni-uomo strettamente necessario all'espletamento della prestazione richiesta.

In allegato si trasmette, in formato word, lo schema di accordo di collaborazione che recepisce le modifiche intervenute con il DL. 02/03/2012 n.16 convertito con la legge 26/04/2012 n.44, che, in caso di accettazione dovrà essere completato con i vostri dati e sottoscritto con firma digitale e restituito allo scrivente, tramite posta certificata, che provvederà a sua volta a protocollare l'accordo ed apporre la firma digitale.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione.

IL DIRETTORE  
(Sergio Mura)



Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE  
IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di Sergio Mura in qualità di Direttore Ufficio Provinciale di Cagliari - Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838 del 11 dicembre 2012

E

L'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia (di seguito "ASL 7"), nella persona di ..... in qualità di ..... nominato con ..... C.F./ Partita IVA .....

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'ASL 7 ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 14210 del 12/05/2014, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto D è finalizzata da ASL 7 alla determinazione del valore venale di immobili di proprietà dell'Azienda Sanitaria ai fini di una eventuale alienazione, costituito dall'Ospedale F.lli. Crobu in Iglesias.
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro

423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra l'Agenzia e l'ASL 7 si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

#### **ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE**

- 1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2 OGGETTO**

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

stima particolareggiata (full valuation)

#### **ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO**

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 6.345,00 (seimilatrecentoquarantacinque/00)

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### **ART. 4 TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto dall'ASL 7 ed è conclusa entro 150 (centocinquanta) giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, l'ASL 7 si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia.

- ✓ Planimetrie quotate degli immobili eventualmente anche in formato cad
- ✓ Documentazione urbanistica (eventuali concessioni, varianti etc.)
- ✓ Certificazione di tutti gli impianti in possesso
- ✓ Varie ed eventuali che si dovessero rendere necessarie nel corso dei sopralluoghi e della stesura delle perizie.

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

#### **ART. 5**

##### **ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'ASL 7 si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo; nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione dall'ASL 7.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dall'ASL 7, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili all'ASL 7 medesimo. In tali casi, l'Agenzia notificherà a ASL 7 le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 L'ASL 7 si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

#### **ART. 6**

##### **RINVIO**

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

#### **ART. 7**

##### **CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.



## ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 L'ASL 7, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

## ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

## ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per l'ASL 7 : via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia

b) per l'Agenzia delle Entrate: via Edwar Jenner 19/21, 09121 Cagliari

li \_\_\_\_\_

per l'ASL 7

(\_\_\_\_\_)

(firmato digitalmente)

Agenzia delle Entrate


(Sergio Mura)

(firmato digitalmente)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;

- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie.

per l'ASL 7  
()  
(firmato digitalmente)

Agenzia delle Entrate  
(Sergio Mura)  
(firmato digitalmente)